



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, ottava sezione civile, in persona del giudice,
dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 86154 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, avente il valore di € 1032,00 e ad oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c..

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli
alla Via Nolana 28, presso lo studio dell'Avv. Roberto Viola, che lo rappresenta e difende
in virtù di mandato in atti.

AITRICE

E

Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., già Equitalia
Servizi Riscossione S.p.A., P. IVA 13756881002, elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore (NA) alla Via V. Emanuele III n.14, presso lo studio [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.

CONVENUTA

NONCHÉ

Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Casoria
(NA) alla Piazza Cirillo n.1, presso lo studio dell'Avv. Mauro Iavarone, che lo
rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.

CONVENUTO

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., C.F. 80049360631, dom.ta per la carica in
Napoli alla Via Vespucci n.172.

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni: come da verbali di causa e comparse.

FAITTO E DIRITTO

La presente sentenza è stesa con concisa esposizione dello "svolgimento del
processo" ovvero ai sensi del secondo comma dell'art.132 c.p.c. si come modificato
dall'art.45 comma 17 della legge 18.06.2009 n. 69.

Con atto regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate- Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., la Prefettura di Napoli e il Comune

SENT.N. 62236/18
R.G. 86154/16
CRON. 16.6.18/18
REP.....

di Casoria, in persona del Sindaco p.t., proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. per dichiarare nulle ed inefficaci le cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada. L'attore esponeva che risultava debitore delle cartelle esattoriali n.ri 071 2002 0014565324 000, 071 2006 0029114488 000 e 071 2006 0251538043 000 e che l'istante non aveva alcun debito nei confronti della convenuta, avendo sempre adempiuto ad ogni sua obbligazione, né aveva mai ricevuto alcuna notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni. Parte attrice asseriva, quindi, la nullità radicale dei titoli esecutivi, per essere i presunti illeciti amministrativi prescritti e che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rapp. non poteva procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'istante.

L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., ritualmente citata, si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda.

Il Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., ritualmente citato, si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda.

Nella contumacia della Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., regolarmente citata e non costituitasi, prodotta dalle parti documentazione varia, precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, all'udienza del 08 ottobre 2018 veniva assegnata a sentenza.

1. - L'azione è stata correttamente introdotta dall'attrice con atto di citazione, dovendo essere configurata la contestazione del diritto dell' Equitalia Sud S.p.A. - Commissario Governativo del Servizio Riscossione Tributi - in persona del legale rapp.te p.t alla trascrizione degli estremi della cartella esattoriale nell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. come opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Occorre, infatti, precisare che le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada, sono: l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689/81, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente o contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e

quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima (Cass. Civ. Sez. I 18 luglio 2005 n. 15149).

2.- Preliminarmente va esaminata la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Occorre precisare che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria. (V. Cassazione n. 17202/2009). E', quindi, necessaria la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva c/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/10, contra Cass. 167/2009 ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche Cass. S.U. 11087/10). Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, allorché l'estratto di ruolo riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso in esame. Ne consegue che deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva sia dell'ente impositore quale titolare della pretesa azionata e sia del concessionario del servizio di riscossione, - quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione - (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277). A ciò si aggiunga che è opportuno precisare che la possibilità di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo è stata di recente assunta dalla Corte di Cassazione Civile con la pronuncia n. 2248 del 03 febbraio 2014, la quale, investita proprio della questione avente ad oggetto la natura giuridica dell'estratto di ruolo e la sua impugnabilità in via autonoma, ha statuito specificamente la piena ed autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo a prescindere dalla notifica della cartella di pagamento in essa portata. In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto che: *"...il ruolo esattoriale ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltreché degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente..."*. Non c'è alcun dubbio, dunque, sull'impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo indipendentemente dalla notifica della cartella di pagamento poiché esso costituisce *"valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce (solo) lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta"*.

Va, in via preliminare, dichiarata la legittimità delle parti in causa così come provata per tabulas da parte attrice e la contumacia della Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.l., regolarmente citata e non costituitasi.

3.- Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Occorre evidenziare che secondo la Corte di legittimità nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. sentenze n. 29174 e n. 29179 del 6 dicembre 2017 e ordinanza n.10809 del 04.05.2017).

L'Agenzia Entrate -Riscossione S.p.A. ha provato la notifica delle cartelle esattoriali 071 2006 0029114488 000 e 071 2006 0251538043 000 rispettivamente in data 25.03.2006 e 27.02.2007.

Ora dalla documentazione in atti si rileva che il diritto a riscuotere le somme per il tipo di violazione indicata nella cartella esattoriale, è prescritto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 209 C.d.S. e 28 legge 689/1981, essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ed infatti, l'art. 209 del codice della strada così recita: *"La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689."* In detto articolo si legge: *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile."* Risulta pertanto evidente l'illegittimità della pretesa esecutiva della convenuta società poiché i crediti a fondamento del titolo sui cui si base l'azione esecutiva sono ormai prescritti non avendo provato la convenuta Equitalia Servizi di Riscossione SpA di aver notificato alcun atto interruttivo. Inoltre il fatto che la pretesa del credito venga richiesta mediante cartella di pagamento non è circostanza idonea ad incidere sulla natura del credito trasformando la prescrizione da quinquennale, così come previsto dall'art 28 della citata legge, in decennale, non essendo in generale il diritto di credito scindibile dalla sua esecuzione coattiva. Solo nel caso in cui si verta in tema di titoli di formazione giudiziale il diritto di credito azionato *in executivis* è sempre assoggettato al termine decennale di prescrizione ma questo perché esiste una espressa previsione normativa in tal senso, art 2953 c.c. Al di fuori di questa ipotesi non vi può essere scissione tra il termine prescrizione del credito sostanziale e quello del relativo titolo esecutivo (nel caso in esame il termine prescrizione delle

sanzioni amministrative si applica necessariamente alle cartelle /precetto che incorporano tali pretese).

In tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016, hanno chiarito che la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Quanto sino ad ora evidenziato determina l'annullamento della cartella esattoriale impugnata per essere gli illeciti amministrativi relativi ad infrazioni al codice della strada estinti per prescrizione.

4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenendo conto che alcuna responsabilità può essere ascritta agli Enti, i quali si sono limitati alla trasmissione dei ruoli esattoriali al concessionario, e si liquidano come da dispositivo, con riduzione tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, del mancato versamento del contributo unificato, della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con attribuzione all' avvocato dell'attore anticipatario .


P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, della ottava sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla le cartelle esattoriali n.ri 071 2002 0014565324 000, 071 2006 0029114488 000 e 071 2006 0251538043 000, relativamente alle infrazioni al codice della strada;

- condanna l' Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida come da D.M. N. 55 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014 in complessive in complessive € 134,00, di cui € 33,00 per la fase di studio e € 33,00 per la fase introduttiva ed € 68,00 per fase decisoria, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, come per legge con attribuzione all'Avv. Roberto Viola, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Napoli il 20 novembre 2018



Il Giudice di Pace